

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 33 DEL 11.6.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione del Campionato Italiano Under 17 / Under 19 Femminile svoltasi a Chianciano (SI) il 29 maggio 2026;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del Commissario di Riunione;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;
- b) rilevato che il referto del Commissario di Riunione è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti ivi attestati, e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento del Commissario alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);
- c) tenuto conto dell'art. 27 e dell'art. 28 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI;
- d) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- e) tenuto conto dell'art. 33 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico della FPI;
- f) tenuto conto dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI (Decisione Corte Federale di Appello FPI, decisione n. 3 del 17.05.2022) in ordine all'atteggiamento posto in essere dal tecnico Massimiliano Duran;

CONDANNA

Il Tecnico **DURAN Massimiliano**, della SSD ARL L'Accademia, alla sanzione della **sospensione di mesi 1 e mezzo (quarantacinque giorni)** a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale **ex art. 59 e 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI**, , per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, dell'art. 27 e dell'art. 28 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI e dell'art. 33 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico della FPI, durante il Campionato Italiano Under 17/Under 19 Femminile svoltosi a Chianciano (SI) il 29 maggio 2026. In particolare, si presentava all'angolo privo del prescritto badge di riconoscimento sportivo e con abbigliamento non conforme alla normativa federale; a seguito del legittimo richiamo rivoltagli dal Commissario di Riunione circa le predette irregolarità, reagiva con espressioni gravemente offensive e volgari nei confronti dello stesso Ufficiale di Gara nell'esercizio delle proprie funzioni.

Fatti accertati in Chianciano (SI) a far data dal 29 maggio 2026.

Dispone la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo VANNINI



Massimo Vannini